

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-558	del 08/08/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).	
Proposta	n. PDTD-2013-569 del 08/08/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Area Attivita' Laboratoristiche	
Dirigente proponente	Cagnoli Paolo	
Responsabile del procedimento	Cagnoli Paolo	

Questo giorno 08 (otto) agosto 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (Arpa) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l’art. 5, comma 1, lett. n), della medesima legge regionale il quale prevede tra le funzioni, attività e compiti dell’Arpa il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- l’art. 5, comma 1, lett. o), della medesima legge regionale il quale prevede tra le funzioni, attività e compiti dell’Arpa quella di fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per la valutazione d’impatto ambientale; per il controllo di gestione delle infrastrutture; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine dell’esercizio delle finzioni relative all’applicazione di regolamentazioni comunitarie;
- l’art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che “Per l’adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l’Arpa può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente”;
- l’art. 23, comma 2, che autorizza la Regione a conferire all’Arpa finanziamenti nell’ambito della vigente legislazione regionale;

VISTO:

- l’Accordo di programma triennale sottoscritto nella conferenza di servizi del 10 dicembre 2001, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 44/1995, dalla Regione Emilia-Romagna, le Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, Aziende USL della Regione Emilia-Romagna ed Arpa (accordo approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53 del 12 marzo 2002), dove viene specificato:

- che le attività sopra individuate alle lettere n) ed o) sono qualificate come “attività istituzionali non obbligatorie”;
- che ARPA è chiamata a svolgere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei piani e programmi comunitari che prevedono l’utilizzo di fondi strutturali;

RICHIAMATI INOLTRE:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 28, il quale prevede che la Regione svolga attività di monitoraggio e controllo sugli impatti ambientali significativi sull’ambiente provocati dalle opere approvate, al fine di individuare eventuali impatti negativi imprevisi;
- la L.R. 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, contenente disposizioni in materia ambientale;
- la Legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 di attuazione del Decreto Legislativo 152/2006;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007 recante "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/04”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 21 gennaio 2013 con la quale è stato aggiornato il Programma Operativo della Misura 511 ed è stato approvato il programma di spesa stralcio 2013-2014;

PREMESSO:

- che la Commissione Europea con Comunicazione (COM(2011)500 def. del 29 giugno 2011) “Un bilancio per la strategia Europea 2020”, ha fra l’altro presentato una proposta di Regolamento - COM(2011) 615 del 6 ottobre 2011 – concernente norme comuni a tutti i fondi “CPR” (Common Provisions Regulation - RDC Regolamento Disposizioni Comuni) - con disposizioni riguardanti, tra gli altri aspetti, i principi generali del sostegno, gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, come gli obiettivi tematici comuni basati sulla strategia Europa 2020 e le disposizioni sul Quadro Strategico Comune a livello di Unione(QSC);
- con Comunicazione (COM(2010)672 def. del 18 novembre 2010) “La PAC verso il 2020”, ha presentato un insieme di proposte ufficiali di Regolamento sulla riforma della politica agricola dell’UE (PAC) per il periodo 2014-2020, ed in particolare:

- la proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (COM(2011) 627;
- la proposta di regolamento sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (COM(2011) 628;
- che, alla luce di quanto sopra riportato, la Regione Emilia-Romagna ha chiesto ad Arpa Direzione Tecnica supporto tecnico scientifico per la realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS);
- che Arpa ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto inviando, una specifica tecnico-economica, agli atti;

CONSIDERATO:

- che è stato concordato tra la Regione Emilia-Romagna “Direzione Generale Agricoltura Economia Ittica Attività Faunistico Venatorie ” ed Arpa un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti come da DGR n.795del 17/06/2013;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l’articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di Arpa, si fa esplicito riferimento nella sopraindicata convenzione;
- che le attività previste nella convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione e termineranno il 30 giugno 2014;
- che ARPA s’impegna a realizzare le attività secondo il seguente piano di scadenze:

1^a consegna :il documento concernente l’elaborazione di quanto indicato alla Fase 1-Approfondimento di carattere ambientale sullo stato del sistema agro ambientale regionale dell’art.4 della convenzione entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;

2^a consegna :tutti i documenti concernenti l’elaborazione di quant’altro indicato agli art. 2,4,5 della convenzione e l’eventuale revisione delle parti precedentemente elaborate entro il 30 novembre 2013

3^a consegna: redazione finale di tutti i documenti previsti nella convenzione ,rivisti a seguito di eventuali osservazioni della Commissione europea : entro 30 giugno 2014;

- che, per la realizzazione delle attività previste, la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 56.000,00 a titolo di finanziamento erogato secondo le modalità di cui all'art. 10 della citata convenzione;
- che tali ricavi coprono interamente i costi esterni previsti per la realizzazione delle attività di cui sopra;

RITENUTO:

- opportuno sottoscrivere con la Regione Emilia-Romagna lo schema di convenzione allegato sub A) in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- dell'Ing. Paolo Cagnoli, Responsabile CTR Energia e valutazioni ambientali complesse, il quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 lo stesso Ing. Paolo Cagnoli;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale per realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS);
2. di dare atto che le attività previste nell'atto . decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione e termineranno il 30 giugno 2014;

3. di dare atto, inoltre, che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al precedente punto 1., la Regione Emilia-Romagna corrisponderà ad Arpa l'importo complessivo di Euro 56.000,00 secondo le modalità di cui all'art. 10 del citato schema di convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

M. Rep. 4620

CONTRATTO

**PER LA REALIZZAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE DEL
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 – 2020 PREVISTO
DALLA DIRETTIVA 2001/42/CE (DIRETTIVA VAS)**

TRA


la Regione Emilia-Romagna (codice fiscale 80062590379) con sede in Bologna - Viale Aldo Moro, 52 - rappresentata da POGGIOLI GIORGIO, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione, domiciliato per la funzione presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie Viale della Fiera, n. 8 Bologna, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 795 del 17/06/2013

E

L'ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (P.IVA e C.F. 04290860370) con sede in Bologna – Largo Caduti del Lavoro, 6 - rappresentata dal Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni, che interviene nel presente atto nella sua qualità di direttore tecnico, domiciliato per la funzione presso ARPA Emilia-Romagna Largo Caduti del Lavoro n. 6 40122 Bologna - C.F.e P. IVA: 04890860370

PREMESSO

con Comunicazione (COM(2011)500 def. del 29 giugno 2011) “Un bilancio per la strategia Europea 2020”, ha fra l'altro presentato una



proposta di Regolamento - COM(2011) 615 del 6 ottobre 2011 –
concernente norme comuni a tutti fondi “CPR” (Common Provisions
Regulation - RDC Regolamento Disposizioni Comuni) - con
disposizioni riguardanti, tra gli altri aspetti, i principi generali del
sostegno, gli elementi comuni di pianificazione e programmazione
strategica, come gli obiettivi tematici comuni basati sulla strategia
Europa 2020 e le disposizioni sul Quadro Strategico Comune a livello
di Unione (QSC);

– con Comunicazione (COM(2010)672 def.) “La PAC verso il 2020”, ha
presentato un insieme di proposte ufficiali di Regolamento sulla
riforma della politica agricola dell'UE (PAC) per il periodo 2014-
2020, ed in particolare:

– la proposta di Regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR (COM(2011) 627;

– la proposta di regolamento sulla gestione e sul monitoraggio
della politica agricola comune (COM(2011) 628;

– che la Direttiva VAS (Valutazione Ambientale Strategica) 2001/42/CE
prevede che per ogni piano o programma cofinanziato con fondi
comunitari venga effettuata una valutazione degli effetti ambientali
attesi, ed in particolare:

– definizione degli obiettivi di protezione ambientale;


– selezione degli indicatori Ambientali;

- valutazione dello stato dell'ambiente;
- valutazione degli effetti ambientali del Programma;
- valutazione delle alternative del programma;
- stesura di un rapporto ambientale;
- che, fra i compiti istituzionali di ARPA come definiti dall'art. 5 della L.R. 44/1995 e successive modifiche, è ricompreso il supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani o progetti ambientali nonché per la valutazione di impatto ambientale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

- a) La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito Regione) ed ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (di seguito ARPA) per la realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020, previsto dalla direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).
- b) In particolare, ARPA realizzerà le seguenti attività:
 - a) supporto alle fase di scoping,
 - b) elaborazione del rapporto ambientale ai sensi della direttiva VAS (valutazione ambientale strategica) 2001/42/CE,
 - c) supporto alla stesura dello studio d'incidenza ambientale del



programma conformemente alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 1191 del 30 luglio 2007.

c) Le attività dovranno essere realizzate in stretta collaborazione con le strutture regionali e con il valutatore indipendente incaricato di redigere la valutazione ex ante del Programma, nonché secondo le indicazioni della Commissione europea in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione ex ante dei Programmi di sviluppo rurale.

d) E' richiesto di fornire un rapporto che analizzi, in un'ottica d'integrazione delle prospettive di valutazione, le prestazioni ambientali, sui settori ambientali sensibili a tale programmazione, ad esempio sulla qualità delle acque, ma anche sul suolo, sull'atmosfera, stato delle foreste e della biodiversità, effetti sui cambiamenti climatici e sulla riduzione delle emissioni di carbonio e altri gas clima alteranti. Tali indagini dovranno essere condotte soprattutto con l'approfondimento d'indicatori e valutazioni ambientali specifiche. Nella fase di programmazione sarà necessario esaminare qualitativamente le principali linee d'impatto tipicamente legate alle attività di sviluppo e gestione integrata delle risorse rurali.

e) Per tutte queste valutazioni, e nell'ottica di effettuare anche le future valutazioni in itinere ed ex-post, sarebbe utile

organizzare gli indicatori in modo da renderli funzionali allo sviluppo del sistema informativo regionale dedicato che permetta di gestire i dati e le informazioni sulle prestazioni ambientali dei piani.

ART. 2 - SUPPORTO ALLA FASE DI SCOPING

1. ARPA dovrà fornire supporto nelle fasi di consultazione del partenariato economico sociale e nella fase di negoziato con i Servizi della Commissione europea, relativamente a tutti gli aspetti della pianificazione e della valutazione che coinvolgono i temi ambientali.
2. Si prevede di effettuare una fase preliminare di confronto con diversi settori sui contenuti del rapporto ambientale al fine di individuare gli effetti ambientali da esaminare attentamente, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di VAS per la fase di "scoping" finalizzata a definire la portata e il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale.
3. La Regione ha provveduto a condividere preliminarmente i contenuti del rapporto ambientale nel corso del Comitato di sorveglianza del 10 giugno 2013.
4. Per questa fase è richiesto il supporto per la redazione del documento di sintesi che dovrà contenere:
 - a) Sommario esecutivo
 - b) Descrizione del programma
 - c) Quadro normativo di riferimento



d) Descrizione del campo di applicazione della baseline ambientale da preparare nella relazione VAS

e) Descrizione dei principali aspetti ambientali da affrontare nella relazione VAS

f) Descrizione dei principali stakeholder e loro osservazioni

g) Allegati tecnici:

I. Coinvolgimento degli stakeholder metodologia

II. Elenco degli stakeholder coinvolti o consultato

III. Record di partecipazione delle parti interessate.


IV. Elenco dei documenti consultati

ART 3 - CONTENUTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Questa attività comporta la redazione del rapporto ambientale di VAS. Il rapporto ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi generati dall'attuazione del Programma, nonché delle sue ragionevoli alternative. Le informazioni fornite con il rapporto ambientale dovranno accompagnare gli elaborati del Programma regionale ed il relativo quadro conoscitivo. Nel rapporto ambientale si dovranno trattare i seguenti elementi previsti dalla normativa in materia di VAS:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del Programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Programma;
- c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale o regionale, pertinenti al Programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali aria, energia, clima, acqua, natura e biodiversità, suolo, e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;



g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del Programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del Programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare (in linea con la lista di indicatori suggerita dalla Commissione europea);

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

ART 4 - FASI OPERATIVE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

1. Sono individuate le seguenti Fasi operative del rapporto ambientale:

FASE 1 - Approfondimento di carattere ambientale sullo stato del sistema agro ambientale regionale

Subattività 1.a - Supporto alla sistematizzazione dei dati e delle

*informazioni ambientali utili alla analisi del
contesto rurale regionale*


Tale subattività 1.a comporta:

- l'analisi del contesto sul versante ambientale, evidenziando gli aspetti rilevanti delle problematiche strutturali e produttive
- l'omogeneizzazione delle informazioni ambientali con quelle socio-economiche
- l'individuazione di indicatori ambientali di riferimento e delle serie storiche
- la selezione di indicatori di stato ambientale (con requisiti di rilevanza, consistenza analitica e misurabilità) capaci di descrivere l'efficacia delle scelte del PSR sulle condizioni di qualità ambientale regionali.

Subattività 1.b – Valutazione dei fattori di forza, debolezza, opportunità e rischi ambientali del contesto rurale regionale.

Tale subattività 1.b comporta:

- la sistematizzazione delle informazioni sul contesto rurale fornite dalla Regione
- l'analisi (attraverso il ricorso al sistema informativo regionale già attivo, sia sulla bibliografia di settore, nonché all'utilizzo e alla creazione di sistemi GIS) delle qualità dei sistemi rurali



della Regione dal punto di vista ambientale

- l'analisi dei fattori di forza, debolezza, opportunità e rischi ambientali del contesto rurale regionale anche attraverso l'utilizzo di indicatori idonei a descrivere soprattutto le pressioni esercitate dalle attività antropiche e gli effetti di queste sull'ambiente ed il territorio (modello DPSIR).

FASE 2 - Previsione e valutazione dei possibili scenari

ambientali derivanti dall'attuazione del PSR

Subattività 2.a – Valutazione del Programma in relazione a strumenti normativi di sviluppo sostenibile.

Tale subattività 2.a comporta:

- la ricerca sul quadro normativo attuale in Europa, in Italia ed in Regione
- la verifica degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello Comunitario, nazionale e regionale, pertinenti al programma
- l'analisi della coerenza degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale definiti dal programma, con qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinate
- la definizione dei target qualitativi e quantitativi per la valutazione delle prestazioni ambientali del Programma in

funzione degli obiettivi in esso contenuti

- la descrizione delle interferenze tra le misure/azioni previste dal PSR ed il sistema ambientale Natura 2000.

Subattività 2.b – Analisi e valutazione degli scenari evolutivi ambientali in assenza di Programma e di quelli potenzialmente ottenibili attraverso le strategie delineate dal PSR.


Tale subattività 2.b comporta:

- le valutazioni quali-quantitative sugli scenari evolutivi del contesto di riferimento attraverso l'utilizzo degli indicatori precedentemente definiti

- la lettura delle possibili variazioni delle pressioni incidenti in assenza e in presenza del Programma: saranno studiati i possibili effetti significativi sull'ambiente, con particolare riferimento alla loro influenza su aree o paesaggi di grande rilevanza ambientale riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (p.e. SIC e ZPS), e più incisivamente, sui fattori e sulle loro interrelazioni considerati in fase di definizione degli obiettivi ambientali del Programma.

Subattività 2.c - Analisi delle criticità e delle opportunità per il successivo passaggio all'attuazione del Programma.

Tale subattività 2.c comporta:



- l'analisi degli aspetti problematici o delle criticità connessa all'attuazione del Programma e le possibili mitigazioni o compensazioni per ridurre gli effetti negativi evidenziati nella fase precedente
- la valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del Programma sui siti Natura 2000, eventuali indicazioni di mitigazioni e compensazioni opportune.

FASE 3 - Proposta di un programma di monitoraggio del PSR

Tale attività comporta l'elaborazione delle indicazioni per il monitoraggio delle prestazioni del Programma sia per quanto attiene gli effetti ambientali di Programma (Rapporto ambientale) sia per gli aspetti specifici in relazione ai siti Natura 2000 (studio di incidenza).

Il rapporto ambientale dovrà utilizzare adeguati indicatori ambientali in grado di meglio qualificare le analisi. La scelta degli indicatori sarà legata alla natura delle scelte del Programma regionale.


Il rapporto dovrà inoltre essere corredato dalla quantificazione degli indicatori di Programma previsti dalla normativa comunitarie e la possibile evoluzione dei principali indicatori di contesto correlati, nonché con mappe e rappresentazioni territoriali dei fenomeni indagati.

FASE 4 – Struttura del rapporto

Il rapporto dovrà essere articolato secondo il seguente indice:

1. Sintesi non tecnica
2. Obiettivi

3. Descrizione del contesto della programmazione
 - 3.1 Descrizione del programma e delle sue finalità
 - 3.2 Alternative programmatiche proposte
 - 3.3 Quadro normativo di riferimento
4. Approccio e metodologia
 - 4.1 Descrizioni degli approcci metodologici utilizzati
 - 4.2 Livello territoriale indagato per la mappatura dei principali indicatori ambientale
 - 4.3 Ipotesi, incertezze e vincoli
5. Definizione della Baseline ambientale
6. Analisi delle alternative proposte
7. Identificazione e valutazione degli effetti ambientali
8. Le misure di mitigazione o compensazione proposte
9. Indicatori e modalità di raccolta delle informazioni
10. Conclusioni e raccomandazioni
 - 10.1 Conclusioni generali
 - 10.2 Le raccomandazioni per la formulazione del programma
 - 10.3 Raccomandazioni per il miglioramento delle performance ambientali del Programma
11. Allegati tecnici
 - Eventuali mappe e altre informazioni illustrativo e non inseriti nella relazione principale



- Eventuali altre informazioni tecniche e dati, come richiesto

12. Altre appendici

- Metodologia dello studio / piano di lavoro
- Calendario delle consultazioni
- Elenco della documentazione consultata
- Curricula vitae dei consulenti

2. Gli elaborati relativi alla VAS dovranno essere forniti in 3 copie cartacee ed una copia informatizzata.

ART 5 - SUPPORTO ALLA STESURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA REGIONALE

1. Per quest'attività ARPA effettuerà la redazione dello Studio di incidenza ambientale, previsto dalla normativa. Com'è noto i contenuti di questo Studio si riferiscono agli effetti di piani, progetti o interventi che possono interferire sulla rete dei siti naturali di importanza comunitaria (Sic, Zps). Dovranno essere specificate le tipologie delle principali misure/azioni, le loro caratteristiche e gli effetti per ciascun sito naturale rilevante. La valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del Programma dovrà prendere in considerazione le varie componenti biotiche-abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nelle aree e nei siti naturali considerando la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e la capacità di carico dell'ambiente naturale.

2. Sono previste le seguenti attività:

- descrizione delle interferenze tra misure/azioni previste ed il sistema ambientale,
- valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del Programma,
- indicazione d'eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle misure/azioni/opere previste,
- indicazione d'eventuali misure di compensazione,
- elaborazione delle informazioni raccolte.

3. Gli elaborati relativi lo Studio di incidenza ambientale, mappe e testo con cui si elaborerà l'analisi del sistema di siti Natura 2000 della regione e si metteranno in luce le peculiarità dei singoli siti e le eventuali criticità che presentano in relazione al tema di Programma, dovranno essere forniti in 3 copie cartacee ed una copia informatizzata.


ART 6 - ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della convenzione ARPA dovrà agire in stretta collaborazione con:

- la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatoria

- La Direzione Generale Ambiente difesa del suolo e della costa

- l'affidatario indipendente incaricato di realizzare la valutazione



ex ante del futuro Programma di sviluppo rurale

- l'Autorità Ambientale Regionale
- altri soggetti con competenze ambientali.

ART 7 - VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE E TEMPI DI ADEMPIMENTO

1. La validità della presente convenzione decorre dalla data della sua stipula e terminerà alla data di approvazione definitiva, con apposita decisione, del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, da parte della Commissione Europea o, in caso di protrarsi dei tempi di approvazione del Programma regionale, entro e non oltre i termini di eleggibilità della spesa stabiliti dalla normativa comunitaria relativa allo sviluppo rurale.

2. ARPA s'impegna a realizzare le attività secondo il seguente piano di scadenze:

1^a consegna

Il documento concernente l'elaborazione di quanto indicato alla Fase I - Approfondimento di carattere ambientale sullo stato del sistema agro ambientale regionale - dell'art. 4: entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione;

2a consegna

Tutti i documenti previsti dalla presente convenzione concernenti l'elaborazione di quant'altro indicato agli art. 2, 4 e 5 e l'eventuale

revisione delle parti precedentemente elaborate: entro il 30

novembre 2013;

3a consegna

Redazione finale di tutti i documenti previsti nella presente convenzione, rivisti a seguito di eventuali osservazioni della Commissione europea: entro 30 giugno 2014.

3. Eventuali proroghe delle scadenze indicate possono essere concesse con atto formale del Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione per motivate e condivise ragioni, su richiesta scritta di ARPA da trasmettere al predetto Responsabile almeno 5 giorni prima della scadenza stabilita.

4. La concessione di proroghe è subordinata alla verifica che il ritardo nelle consegne non pregiudichi i tempi di approvazione del Programma da parte della Commissione europea.

ART 8 - FORMATO E STRUTTURA DEI DATI

1. Tutti i dati rilevati saranno forniti da ARPA (in forma grezza ed elaborata) su CD rom o supporto equipollente in formato Microsoft Access per i dati alfanumerici o equivalente per i dati alfanumerici e ESRI shape per i dati cartografici, secondo tracciati record, sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione.



ART 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Nello svolgimento delle attività ARPA dovrà agire in strettissima e costante relazione con i referenti incaricati della Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatoria.
2. Nello svolgimento dell'attività, ARPA dovrà tenere conto dei testi definitivi dei Documenti Comunitari che saranno emanati e che conterranno, fra l'altro, le disposizioni cui attenersi per la redazione della VAS.
3. In particolare, in attesa della prossima approvazione del quadro giuridico definitivo per la programmazione 2014-2020, il riferimento metodologico attualmente disponibile è il documento elaborato dalla Commissione europea "GETTING THE MOST FROM YOUR RDP: GUIDELINES FOR THE EX ANTE EVALUATION OF 2014-2020 RDPS - DRAFT AUGUST, 2012" e tutte le successive specifiche tecniche che la Commissione europea richiederà.
4. La documentazione completa, da consegnare entro il 30 novembre 2013, sarà parte integrante del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, che la Regione presenterà alla Commissione europea e che formerà oggetto del successivo negoziato, fino all'approvazione definitiva del Programma stesso con apposita decisione.
5. ARPA assume fin d'ora l'impegno di apportare ogni eventuale modifica al testo del rapporto, secondo le prescrizioni della Commissione

europea, fino all'approvazione definitiva del Programma in sede comunitaria con apposita decisione.

ART 10 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

1. La Regione riconosce ad ARPA per la realizzazione delle attività dedotte nella presente convenzione l'importo 56.000,00 a titolo di finanziamento a copertura delle spese che si prevede di sostenere.

2. Detto importo sarà liquidato con atti formali del Responsabile del Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione in tre soluzioni e precisamente :

- acconto del 30%, a seguito della prima consegna indicata all'art 7;

- acconto del 50%, dopo la seconda consegna indicata all'art. 7;

- saldo del 20%, sulla base della documentazione contabile attestante le spese complessivamente sostenute, dopo la decisione della Commissione Europea di approvazione del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione o, in caso di protrarsi dei tempi di approvazione del programma regionale, entro e non oltre i termini di eleggibilità della spesa stabiliti dalla normativa comunitaria relativa allo sviluppo rurale.

3. Le liquidazioni saranno effettuate previo riscontro regionale della corrispondenza fra le attività svolte e quanto previsto in convenzione.



A handwritten signature is written below the circular stamp.

4. In ogni caso le modalità di pagamento seguiranno quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, dal Reg. CE 1698/2005 e da quanto definito nella deliberazione della Giunta regionale n. 230/2011 (Programma Operativo della Misura 511 - paragrafo 4), aggiornato con deliberazione n. 68 del 21 gennaio 2013.

ART 11 - RISERVATEZZA DEI DATI

1. L'attività di cui alla presente convenzione non comporta il trattamento di dati personali, in ogni caso, ARPA dovrà garantire alla Regione, che i servizi previsti e l'eventuale trattamento di dati per conto dell'Amministrazione siano prestati in piena conformità a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", D.Lgs. 196/2003, ed eventuali integrazioni o successive modificazioni e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all'Allegato "B" del citato Testo Unico.

2. ARPA avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della Regione.

ART 12 - DIRITTI D'AUTORE

1. Con la firma della presente Convenzione, l'Arpa riconosce sull'oggetto della presente convenzione, ai sensi della Legge 633/41, art. 11, la titolarità a titolo originario del diritto d'autore della Regione.
2. L'Arpa è rigorosamente tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto, in mancanza di esplicita autorizzazione scritta della

Regione, per quanto riguarda fatti, dati, cognizioni, documenti e oggetti di cui sia venuta a conoscenza, fatte salve le procedure che si rendano necessarie per gli adempimenti di istituto da parte di enti pubblici.

ART 13 - PRETESE DI TERZI

1. ARPA garantisce in ogni tempo la Regione Emilia-Romagna da ogni qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza del soggetto stesso, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dal soggetto medesimo per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione.


ART. 14 - RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TERZI

1. ARPA esonera la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione della presente convenzione.

ART. 15 - REGISTRAZIONE E SPESE

1. Sono a carico di ARPA tutte le spese inerenti la stipula della convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, la presente convenzione, esteso in duplice formato originale per gli atti delle amministrazioni, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso.
3. E' inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Bologna, li **10 LUG. 2013**



Per la Regione Emilia-Romagna

Per ARPA - Agenzia Regionale per la

Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-

Romagna

Il Responsabile del Servizio

Il *Krom J. C.*

Programmi, monitoraggio e

valutazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr. Giorgio Poggioni)



N. Proposta: PDTD-2013-569 del 08/08/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione schema di convenzione con la Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del rapporto ambientale del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 previsto dalla Direttiva 2001/42/CE (Direttiva VAS).

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 08/08/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
